

CHIARIMENTI

Domanda: si chiede di precisare meglio il passaggio in cui si fa riferimento alla "Cura ordinaria delle attrezzature affidate" (Art. 3, punto 2 del capitolato tecnico) in merito alla manutenzione programmata e straordinaria degli impianti tecnici ed idraulici; nello specifico non è chiaro a chi sono a carico gli eventuali interventi di revisione, riparazione e sostituzione nel caso di guasti e rotture di parti vitali dell'impianto come pompe, tubature, gruppi elettrogeni ecc.

Risposta: La manutenzione programmata e straordinaria, comprese riparazioni e/o sostituzioni in caso di guasti o rotture, è a carico di Regione Lombardia.

Domanda: Lotto 1 – Desenzano (CIG 8845314805): a pag. 3 del Capitolato d'Oneri Speciale viene identificata, quale produzione da destinare alla semina in acque pubbliche di luccio il valore di n. 20.000 larve, mentre nella successiva pag. 4, art. 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico, si richiede che il materiale venga svezato a mangime e successivamente predisposto alla semina a giugno. Tale seconda specifica risulta incompatibile con il termine di larva, ossia di soggetto giovanile in fase di riassorbimento del sacco vitellino, al termine del quale la larva assume la conformazione dell'adulto, acquisendo il nome di avannotto. A questo si deve anche valutare che la specie è predatrice obbligata, nota per la forte tendenza al cannibalismo in ambito di allevamenti artificiale, male o per nulla adattandosi ad una alimentazione zootecnica, se non con l'uso di alimento vivo (artemia salina), in ogni caso da sospendersi dopo il raggiungimento della taglia di 25-35 mm, condizione che avvia la fase di cannibalismo spinto che riduce il lotto d'allevamento con tassi del 30% quotidiano. Si chiede quindi quale sia la corretta interpretazione dell'obiettivo produttivo, ossia se quella dello stadio larvale o quella di accrescimento, ritenendo la seconda probabilmente un refuso di battitura.

Risposta: La corretta interpretazione è che l'obiettivo produttivo è il materiale allo stadio larvale.

Domanda: Art. 18 – tutti i lotti: viene prevista la stipula di una polizza RCT con massimale non inferiore ad € 3.500.000,00. L'interpretazione del testo pare confermare che la stessa risulti quale elemento da stipulare solo a valle dell'aggiudicazione della gara e diventi vincolante solo ai fini del contratto. Non ritrovando menzione di detta Polizza nei requisiti di partecipazione o nelle cause di esclusione, è parere dello scrivente che la stessa sia da disporre solo in fase di eventuale aggiudicazione e non di presentazione della candidatura, rimandandone la stipula ad una fase successiva. Si chiede quindi se tale interpretazione risulti effettivamente corretta. Diversamente si chiede se sia possibile vincolare la presentazione della candidatura ad una dichiarazione della compagnia assicuratrice per la stipula della polizza richiesta specificatamente per l'incarico eventualmente affidato per i massimali ed i requisiti di polizza richiesti

Risposta: risposta affermativa, verrà richiesta all'aggiudicatario preliminarmente alla sottoscrizione del contratto